



*Copia*

## **COMUNE DI SAVELLI (PROVINCIA DI CROTONE)**

\*\*\*\*\*

Via Roma – 88825 Savelli (KR) – Tel. 0984/996003

E-mail: [comunesavelli@comune.savelli.kr.it](mailto:comunesavelli@comune.savelli.kr.it)

Pec: [protocollo.savelli@asmepec.it](mailto:protocollo.savelli@asmepec.it)

### **ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Pec: [osl.savelli@asmepec.it](mailto:osl.savelli@asmepec.it)

#### **DELIBERAZIONE N. 20 del 30/10/2025**

**OGGETTO:** Attribuzione di incremento dell'indennità di posizione Dott. Francesco Acri, Responsabile del Settore Finanziario-Tributi.

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 11:23, nella Casa Comunale del Comune di Savelli, è presente l'Organo straordinario di liquidazione (OSL), nominato con DPR del 10.12.2024 nella persona della dott.ssa Teresa Maria Aloisio. Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Rosa Laratta, in qualità di segretario verbalizzante.

#### **L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

##### **Premesso:**

- che il Comune di Savelli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 giugno 2024, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 10/12/2024 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Savelli, come sopra riportato, “Per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente”;
- che in data 02 gennaio 2025 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune di Savelli il 07/01/2025 e ha provveduto ad approvare e pubblicare, per il tramite del Comune, sull'albo pretorio dell'Ente l'avviso ai Creditori;

##### **Visti:**

- l'articolo 4, comma 8-bis, del D.P.R. n. 378 del 24.08.1993 concernente il regolamento recante norme sull'ordinamento degli enti dissestati che, testualmente, recita: “Gli amministratori ed il Segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'Organismo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'Organismo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione”;

- l'art. 253 del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento ai poteri organizzatori, che recita:

*“1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.*

*2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.*

*3. Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.”;*

- l'art. 269 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1993;

- i pareri del Ministero dell'Interno del 23.08.2012 e del 15.12.2014, secondo cui non è possibile retribuire come lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'orario normale di lavoro a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione da personale titolare di posizione organizzativa, ma è possibile incrementare l'indennità di posizione attribuita a tali dipendenti in relazione alla maggiore attività svolta a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

**Atteso** che, di conseguenza, non è possibile sommare le prestazioni straordinarie dei Responsabili di Settore con il compenso per lavoro straordinario, ma esclusivamente con un'integrazione di retribuzione di posizione, da porre a carico della gestione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

**Visto** il parere reso dal Ministero dell'Interno Prot. n. 0035416 del 24.03.2017, in risposta al quesito posto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Caserta, da cui risulta che è possibile remunerare le prestazioni rese a favore dell'O.S.L. dai titolari di Posizione organizzativa mediante ricalibrature in aumento dell'indennità di posizione facendo carico all'O.S.L. differenziale connesso ai fattori gestionali relativi alla procedura straordinaria;

**Vista** la propria precedente delibera n. 18 del 30.10.2023, con la quale è stato autorizzato il Dott. Francesco Acri, appartenente all'Area degli istruttori (ex Cat. C), responsabile del Settore Finanziario Contabile - Tributi e titolare di posizione organizzativa, a prestare lavoro straordinario a favore di questo OSL per un massimo di 30 ore mensili e per un periodo di mesi tre;

**Richiamato** l'art. 17, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, che nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4 (dipendenti classificati nell'area degli Istruttori, come nel caso di specie) stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;

**Ritenuto** di poter attribuire al Dott. Francesco Acri un incremento dell'indennità di posizione in godimento, a far data dal 01.11.2025 al 31.01.2026, per un totale di euro 359,54 lordi mensili, come da calcolo il cui prospetto è conservato agli atti d'ufficio, in ogni caso vincolata alle effettive prestazioni rese per conto dell'OSL al di fuori del normale orario di lavoro;

**Precisato** che l'incremento dell'indennità di P.O. non ha influenza alcuna su *an* e *quantum* dell'indennità di risultato eventualmente erogata dall'Ente, in quanto la prestazione integrativa remunerata con l'incremento dell'indennità di P.O. è resa esclusivamente per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione e, pertanto, rimane sottratta ad ogni valutazione di “risultato” da parte dell'Ente;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378 del 24.08.1993;
- i vigenti CCNL Funzioni Locali;

## **DELIBERA**

**1)** La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi materialmente trascritta e approvata;

**2) di dare atto** che è attribuito al Dott. Francesco Acri, Responsabile del Settore Finanziario Contabile – Tributi, titolare di posizione organizzativa, un incremento dell'indennità di posizione in godimento dal 01.11.2025 al 31.01.2026, quantificato in €. 359,54 lordi mensili, come da calcolo il cui prospetto è conservato agli atti d'ufficio, in ogni caso vincolato alle effettive prestazioni rese per conto dell'O.S.L. al di fuori del normale orario di lavoro;

**3) di autorizzare** le attività rese dal Dott Francesco Acri al di fuori dell'orario d'obbligo secondo le necessità dell'OSL;

**4) di dare atto** che l'incremento dell'indennità di posizione organizzativa sopra descritto non ha influenza sull'indennità di risultato eventualmente erogata dal Comune, trattandosi di attività lavorativa resa per le esclusive esigenze dell'Organo Straordinario di Liquidazione e che nessun altro importo potrà essere addebitato alla gestione di liquidazione di dissesto;

**5) di notificare** il presente atto al Dott. Francesco Acri;

**6) la presente deliberazione**, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione all'Ufficio di Segreteria Comunale, che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrono le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
F.to Dott.ssa Teresa Maria Aloisio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Rosa Laratta

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

## **ATTESTA**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al prot. n. 5355 del 27.11.2025;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/10/2025, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
Avv. Maria Rosa Laratta